REGOLAMENTO (CEE) N. 727/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1987

relativo alla vendita speciale di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (4), fissa le condizioni per la reimmissione sul mercato del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento ; che, tenuto conto dell'attuale situazione dei mercati e del livello delle scorte pubbliche, è opportuno prevedere la possibilità di vendere per l'esportazione latte scremato in polvere all'ammasso pubblico da almeno sei mesi ;

considerando che è opportuno che il latte scremato in polvere di ammasso pubblico venga messo a disposizione degli operatori ad un livello di prezzo ridotto ; che è altresì opportuno prendere provvedimenti intesi ad evitare che la polvere di latte venduta a norma del presente regolamento possa essere immessa in libera pratica nella Comunità ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, si procede alla vendita di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che, alla data della firma del contratto, era stato fabbricato da almeno sei mesi.

Tuttavia, ove il latte scremato in polvere non sia più disponibile in quantità sufficiente a motivo di circostanze eccezionali, l'organismo d'intervento che abbia concluso un contratto può procedere alla vendita di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 che era stato fabbricato da almeno sei mesi alla data del ritiro di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il latte scremato in polvere venduto a norma del presente regolamento può essere esportato come tale oppure dopo essere stato ricondizionato in un nuovo imballaggio.

Articolo 2

1. Il latte scremato in polvere è venduto partenza magazzino, a un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 3 ECU/100 kg.

2. Il prodotto è venduto per quantitativi uguali o superiori a 100 t. Al più tardi al momento della conclusione del contratto, l'acquirente costituisce, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione destinata a garantire :

— il soddisfacimento dell'esigenza principale relativa al pagamento del prezzo dei quantitativi ritirati, entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o 4 ;

— il soddisfacimento dell'esigenza subordinata relativa al ritiro del latte scremato in polvere entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

L'importo della cauzione è pari al prezzo di cui al paragrafo 1, maggiorato di 3 ECU/100 kg.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco dei depositi nei quali è ammassato il latte scremato in polvere messo in vendita, con l'indicazione dei quantitativi disponibili.

2. L'organismo d'intervento prende i provvedimenti necessari per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima della conclusione del contratto, campioni prelevati dal latte scremato in polvere messo in vendita.

3. L'acquirente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del latte scremato in polvere venduto.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.

Articolo 4

1. Prima del ritiro del latte scremato in polvere ed entro il termine di cui al paragrafo 2, l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di 20 ECU/100 kg, destinata a garantire il soddisfacimento dell'esigenza principale relativa all'esportazione.

2. L'acquirente procede al ritiro del latte scremato in polvere vendutogli entro nove mesi a decorrere dalla data della firma del contratto. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali, ciascuno dei quali non può essere inferiore a 15 t.

3. Entro tre mesi a decorrere dal giorno del ritiro e per ciascun quantitativo ritirato, l'acquirente versa all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. Nel caso in cui il latte scremato in polvere non venga ritirato entro il termine di cui al paragrafo 2, oltre ad essere applicata la sanzione prevista all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1]:

— l'acquirente versa all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra;

— la vendita viene annullata per i quantitativi non ritirati e non pagati il trentesimo giorno successivo alla scadenza di detto termine.

Se l'acquirente non ha effettuato il versamento di cui al paragrafo 3 o al primo trattino del presente paragrafo, entro il termine prescritto, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è incamerata per i quantitativi interessati.

Articolo 5

L'accettazione, da parte dei servizi doganali, della dichiarazione di esportazione del latte scremato in polvere deve avvenire entro un mese a decorrere dalla data del ritiro del prodotto.

Articolo 6

Il latte scremato in polvere è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in caratteri chiaramente visibili, nella lingua o nelle lingue del paese esportatore:

« Latte scremato in polvere esportato a norma del regolamento (CEE) n. 727/87 ».

Articolo 7

Il tasso di conversione applicabile nell'ambito del presente regolamento è il tasso rappresentativo valido il giorno della conclusione del contratto di vendita.

Articolo 8

Alla parte I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione [2], « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il punto seguente e la relativa nota:

« Regolamento (CEE) n. 727/87 della Commissione, del 13 marzo 1987, relativo alla vendita a un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'esportazione (*).

(*) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 11. ».

Articolo 9

I regolamenti (CEE) n. 2220/85 e (CEE) n. 1687/76 della Commissione si applicano salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 10

Al più tardi il martedì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere che, nel corso della settimana precedente:

— hanno formato oggetto di un contratto di vendita;

— sono stati ritirati dall'ammasso.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

[2] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.